




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

**LEGISLAZIONE STRANIERA**

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre - Ottobre 2008





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008

**XVI Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Costantino PETROSINO, consigliere (tel. 3580) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Anna OSBAT, consigliere (tel. 4227) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559)

---

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	3
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>5</b>
Francia .....	7
CORTE DEI CONTI.....	7
<i>Loi n. 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes .....</i>	<i>7</i>
Germania.....	8
COSTITUZIONE - RIFORMA .....	8
<i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 45 und 93) vom 8. Oktober 2008 - Legge di modifica della Legge fondamentale (articoli 23, 45 e 93).....</i>	<i>8</i>
Germania.....	10
ENERGIA ATOMICA - RESPONSABILITA' CIVILE.....	10
<i>Gesetz zur Änderung haftungsrechtlicher Vorschriften des Atomgesetzes und zur Änderung sonstiger Rechtsvorschriften vom 29. August 2008 - Legge di modifica delle norme riguardanti la responsabilità civile contenute nella legge sul nucleare e di ulteriori disposizioni normative.....</i>	<i>10</i>
<b>Politiche economiche .....</b>	<b>13</b>
Francia .....	15
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	15
<i>Loi n. 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie .....</i>	<i>15</i>
Germania.....	17
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	17
<i>Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) vom 17. Oktober 2008 - Legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario .....</i>	<i>17</i>
Spagna.....	19
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	19
<i>Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.....</i>	<i>19</i>

Spagna.....	21
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	21
<i>Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro</i> .....	21
Stati Uniti d'America.....	22
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	22
<i>Fact Sheet: Plan To Stabilize Financial System Is Limited In Size, Scope, And Duration</i> .....	22
<b>Politiche sociali</b> .....	25
Germania.....	27
FAMIGLIA - ASSISTENZA ECONOMICA .....	27
<i>Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes vom 24. September 2008 – Legge di modifica della legge federale relativa agli assegni familiari</i> .....	27
Spagna.....	29
LAVORATORI MIGRANTI .....	29
<i>Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen</i> .....	29
Indice delle voci.....	31



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2008.

In alcuni parlamenti il periodo ha coinciso con una fase di sospensione dei lavori, dovuta alla conclusione delle sessioni ordinarie di attività, e sono quindi state approvate poche leggi di rilievo. La maggior parte dei provvedimenti considerati (leggi, decreti legge, documenti governativi), collocata nella parte riguardante le politiche economiche, concerne le misure adottate in diversi paesi per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in corso a livello internazionale.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## CORTE DEI CONTI

### ***Loi n. 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (J.O. del 29 ottobre 2008)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036AABAF3D63395932BB37D091FC0DDA.tpdjo17v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000019699735&categorieLien=id](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036AABAF3D63395932BB37D091FC0DDA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000019699735&categorieLien=id)

L'obiettivo principale del provvedimento consiste nell'adattare le procedure delle giurisdizioni finanziarie al disposto dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, volto a garantire il diritto ad un processo equo.

La riforma, pertanto, cambia radicalmente le procedure giurisdizionali della Corte dei conti e delle Camere regionali dei conti, in particolare rafforzando il diritto dei contabili processati di poter esprimere le loro ragioni pubblicamente e in termini ragionevoli, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale.

In primo luogo la legge modifica le modalità di apertura delle istanze giurisdizionali sopprimendo la possibilità, finora data alla Corte e alle camere regionali, di auto deferimento (*auto-saisine*) e attribuendo un ruolo centrale al pubblico ministero cui è confidata la competenza esclusiva di avvio della procedura, allo scopo di separare nettamente le funzioni di istruzione e di giudizio. Anche l'insieme della procedura di contraddittorio non è più esclusivamente scritta, ma il convenuto può esprimersi oralmente nel corso di un'udienza pubblica che, in base alla legge in esame, è stata generalizzata. Inoltre l'equilibrio della procedura giurisdizionale è stato rafforzato escludendo il relatore e il pubblico ministero dalla deliberazione in camera di consiglio e offrendo alle parti, che ne facciano richiesta, la possibilità di consultare il dossier del processo.

Il problema del rispetto di termini ragionevoli, per la durata del processo, è stato affrontato, principalmente, sia con le disposizioni che prevedono, in caso di proscioglimento, un'ordinanza emessa da un giudice unico e non più collegiale, sia con la soppressione della tradizionale regola della doppia sentenza (*double arrêt or jugement*), in base alla quale il giudice rendeva prima una decisione provvisoria poi quella definitiva. La legge ha modificato le norme relative alle ammende attribuendo al giudice la facoltà di adattarne il montante alla gravità dell'infrazione e al comportamento del contabile. Inoltre è stato soppresso il potere del Ministro del bilancio di accordare il condono della sanzione.





Germania

Legge

## COSTITUZIONE - RIFORMA

***Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 45 und 93) vom 8. Oktober 2008 (BGBl I, S. 1926) - Legge di modifica della Legge fondamentale (articoli 23, 45 e 93)***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s1926.pdf>

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Per il recepimento nell'ordinamento tedesco delle norme contenute nel Trattato, è stata necessaria l'approvazione di due leggi: la legge di ratifica del Trattato di Lisbona dell'8 ottobre 2008 (*Gesetz zum Vertrag von Lissabon*) e la legge di modifica della Legge fondamentale (articoli 23, 45 e 93) (*Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes – Artikel 23, 45 und 93*) dell'8 ottobre 2008.

Il Trattato di Lisbona riconosce, per la prima volta, ai Parlamenti nazionali il diritto di partecipare direttamente al procedimento normativo europeo (*Mitwirkungsrecht*), dunque un ruolo più incisivo nella formazione della volontà che porta all'approvazione degli atti comunitari.

Per l'esercizio di tali diritti nell'ambito del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà e nell'ambito delle decisioni istituzionali, la legge di modifica della Legge fondamentale (articoli 23, 45 e 93), approvata dal *Bundestag*, con il consenso obbligatorio del *Bundesrat*, crea all'interno dell'ordinamento statale le condizioni per l'ampliamento e il rafforzamento dei diritti del *Bundestag* e del *Bundesrat* negli affari europei.

Considerato l'alto significato politico dei nuovi diritti, le disposizioni contenute nella legge di modifica costituzionale introducono una ben ponderata procedura decisionale che modifica, in parte, il principio di maggioranza (*Mehrheitsprinzip*) sancito agli articoli 42, comma 2, e 52, comma 3, periodo 1, della Legge fondamentale, applicato alle deliberazioni, rispettivamente, del *Bundestag* e del *Bundesrat*.

In particolare, all'articolo 23 della Legge fondamentale è stato aggiunto il comma 1a, primo periodo, che introduce il diritto per il *Bundestag* e il *Bundesrat* di sollevare, di fronte alla Corte di giustizia europea, il ricorso contro la violazione, mediante un atto normativo europeo, del principio di sussidiarietà (*Subsidiaritätsklage* - articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona). Precedentemente, solo il Governo federale aveva la facoltà di presentare tale ricorso. Il nuovo comma 1a, inoltre, introduce, al secondo periodo, il dovere da parte del *Bundestag* di sollevare la *Subsidiaritätsklage* su istanza di un quarto dei suoi componenti. La determinazione del livello del *quorum* mira ad impedire un uso

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



indebita del diritto delle minoranze. Infine, nel terzo periodo del comma 1a viene introdotta la possibilità di derogare alle disposizioni che regolano il principio di maggioranza - sancito agli articoli 42 e 52 - per l'esercizio dei diritti che sono riconosciuti al Parlamento tedesco dalle norme dei Trattati dell'Unione europea.

La deroga al principio di maggioranza deve essere stabilita con legge per l'approvazione della quale è obbligatorio l'assenso del *Bundesrat*, così come è previsto per la legge che disciplina l'allargamento e il rafforzamento dei diritti del *Bundestag* e del *Bundesrat* negli affari dell'Unione europea. La legge necessita dell'assenso del *Bundesrat* poiché i nuovi diritti di partecipazione devono essere esercitati attraverso una procedura decisionale equilibrata che permetta a entrambi i rami del Parlamento di intervenire in eguale misura. Il raggio d'azione del secondo e del terzo periodo del comma 1a è limitato alle deliberazioni del *Bundestag* e del *Bundesrat* in merito all'esercizio di particolari diritti garantiti dalle norme contenute nei Trattati dell'Unione europea e, nel caso specifico, nel Trattato di Lisbona.

Con la nuova legge di modifica costituzionale viene, altresì, integrato l'articolo 45 della Costituzione; le nuove disposizioni prevedono che il *Bundestag* possa autorizzare la Commissione per gli affari dell'Unione europea ad esercitare nei confronti del Governo federale non solo i diritti conferiti al *Bundestag* dall'articolo 23 della Legge fondamentale, ma anche i diritti alla partecipazione diretta al processo decisionale europeo sulla base del Trattato di Lisbona.

Infine, la legge prevede l'adeguamento del *quorum* di un terzo dei membri del *Bundestag*, previsto in caso di dubbi o di divergenza di opinioni sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei *Länder* con la Costituzione o sulla compatibilità del diritto dei *Länder* con altro diritto federale (previsto all'articolo 93, comma 1, periodo secondo, della Costituzione), al *quorum* di un quarto dei membri del *Bundestag* necessario per la presentazione del ricorso di fronte alla Corte di giustizia europea contro la violazione del principio di sussidiarietà.



Germania

Legge

## ENERGIA ATOMICA - RESPONSABILITA' CIVILE

***Gesetz zur Änderung haftungsrechtlicher Vorschriften des Atomgesetzes und zur Änderung sonstiger Rechtsvorschriften vom 29. August 2008 (BGBl I, S. 1793) - Legge di modifica delle norme riguardanti la responsabilità civile contenute nella legge sul nucleare e di ulteriori disposizioni normative***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1793.pdf>

Con la legge di modifica delle norme riguardanti la responsabilità civile contenute nella legge sul nucleare e di altre disposizioni del 29 agosto 2008 (*Gesetz zur Änderung haftungsrechtlicher Vorschriften des Atomgesetzes und zur Änderung sonstiger Rechtsvorschriften*), il Bundestag ha introdotto sostanziali modifiche ed integrazioni alla legge sul nucleare (*Atomgesetz*), al regolamento sulla protezione contro le radiazioni (*Strahlenschutzverordnung*) alla legge sui costi amministrativi (*Verwaltungskostengesetz*) e al regolamento applicativo della legge sul nucleare relativo ai costi (*Kostenverordnung zum Atomgesetz*).

Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito alla ratifica del Protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifiche della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e del Protocollo del 12 febbraio 2004 di modifica della Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963.

Le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione di Parigi riguardano: l'innalzamento del limite minimo di responsabilità da parte dei titolari degli impianti nucleari (si prevede che la responsabilità dell'esercente nucleare per i danni causati da ciascun incidente nucleare non sia inferiore a 700 milioni di euro; inoltre, viene innalzato a 80 milioni di euro il limite minimo di responsabilità per il trasporto di sostanze nucleari e a 70 milioni di euro il limite per gli impianti nucleari a basso rischio; l'aumento considerevole dei mezzi di risarcimento è stato deciso al fine di coprire interamente i danni); la conversione dell'unità di conto DSP (Diritti Speciali di Prelievo), utilizzata nella Convenzione, in euro; l'estensione del campo di applicazione geografica della Convenzione al fine di consentire il risarcimento delle vittime in numerosi paesi che non sono parti contraenti della Convenzione; l'ampliamento della nozione di danno nucleare al fine di coprire i danni ambientali, i danni immateriali e il costo delle misure di salvaguardia; l'impegno da parte degli Stati contraenti di stabilire di volta in volta un unico tribunale competente per le cause per danni nucleari.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





Con la legge del 29 agosto 2008, il *Bundestag*, ha conformato le disposizioni vigenti in campo nucleare alle modifiche apportate alla Convenzione di Parigi.

In particolare, si stabilisce che il tribunale competente a giudicare le cause per danni nucleari sia il tribunale del *Land* nel cui distretto è avvenuto l'incidente o sul cui territorio è situato l'impianto nucleare del titolare responsabile. Inoltre, l'aumento delle somme destinate al risarcimento per i danni nucleari previsto nella riveduta Convenzione di Parigi ha reso necessario un adeguamento delle disposizioni riguardanti il calcolo delle somme di copertura contenute nel regolamento applicativo della legge sul nucleare.

L'articolo 2 della legge contiene una modifica al regolamento sulla protezione contro le radiazioni (*Strahlenschutzverordnung*) resasi necessaria in seguito alle correzioni alla legge sul nucleare.

Infine, attraverso le modifiche introdotte all'articolo 3 e 4 riguardanti, rispettivamente, la legge sui costi amministrativi e il regolamento applicativo della legge sul nucleare relativo ai costi, l'Ufficio federale per la protezione dalle radiazioni (*Bundesamt für Strahlenschutz*) è stato incluso nell'elenco degli istituti e delle autorità federali legittimati a riscuotere le tasse per il rifinanziamento della propria attività amministrativa.



## **Politiche economiche**





Francia

Legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

***Loi n. 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie (J.O. del 17 ottobre 2008)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019653147&dateTexte=>)

La legge in esame è stata approvata in tempi molto ristretti dal Parlamento francese per far fronte ai problemi conseguenti alla crisi economica internazionale (sulla quale si può consultare il rapporto della competente Commissione dell'Assemblea nazionale al seguente indirizzo: <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1235.asp>): il relativo progetto di legge, presentato il 13 ottobre 2008, è stato adottato dall'Assemblea nazionale il 14 ottobre e dal Senato il giorno successivo.

La legge risponde all'obiettivo di ristabilire la fiducia nel sistema bancario e finanziario nonché di garantire il buon funzionamento dell'economia nazionale, a garanzia dei diversi soggetti operanti. A tale scopo sono conferiti alle banche i mezzi necessari per far fronte nel medio periodo ai bisogni di finanziamenti. In tal senso, la legge risponde anche alle conclusioni del Piano di azione dei Paesi della "zona euro" deciso nel vertice del 12 ottobre 2008 ([http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10\\_2008/PFUE-12.10.2008/sommet\\_pays\\_zone\\_euro\\_declaration\\_plan\\_action\\_concertee](http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-12.10.2008/sommet_pays_zone_euro_declaration_plan_action_concertee)).

La legge si compone di sei articoli (e di 1 allegato), la maggior parte dei quali dispone correzioni tradizionali alla legge finanziaria in vigore, mentre l'articolo 6 è quello deputato a rispondere alle predette necessità della crisi finanziaria. Tale articolo prevede che lo Stato possa fornire, entro il limite di 360 miliardi di euro (stabilito al comma V), una garanzia sui prestiti concessi da società di rifinanziamento ad istituti di credito (art. 6, comma II-A). Le banche interessate firmano una convenzione con lo Stato che stabilisce le contropartite della garanzia, in particolare per quanto concerne il finanziamento dei privati, delle imprese e delle collettività territoriali; inoltre la convenzione fissa gli impegni degli istituti di credito e dei loro dirigenti in merito all'applicazione di regole etiche conformi all'interesse generale.

Il Ministro dell'economia può eccezionalmente decidere, in caso di emergenza, di conferire la garanzia dello Stato, a titolo oneroso, ai titoli emessi dagli istituti di credito, a condizione che lo Stato possa beneficiare di garanzie equivalenti (lettera B). Le citate garanzie statali sono accordate ai titoli emessi prima del 31 dicembre 2009 per una durata massima di cinque anni (lettera C).

Allo scopo di garantire la stabilità del sistema finanziario, la garanzia statale può essere

*segue*



accordata ai finanziamenti raccolti da una società di cui lo Stato è l'unico azionista, avente per oggetto la sottoscrizione di titoli emessi da organismi finanziari e che costituiscono fondi propri regolamentari: la decisione del Ministro precisa altresì, per ogni finanziamento garantito, la durata e l'ammontare della garanzia accordata (art. 6, comma III).

Il Ministro dell'economia è autorizzato inoltre ad accordare a titolo oneroso la garanzia dello Stato ai finanziamenti concessi dalle società del gruppo finanziario internazionale Dexia (Dexia SA, *Dexia Banque Internationale* del Lussemburgo, *Dexia Banque* del Belgio, *Dexia Crédit Local* della Francia) in favore di istituti di credito e depositanti istituzionali nonché ad obbligazioni e titoli, destinati ad investitori istituzionali, a condizione che i finanziamenti o i titoli siano raccolti o sottoscritti tra il 9 ottobre 2008 e il 31 ottobre 2009 e in scadenza prima del 31 ottobre 2011. Tale garanzia è però condizionata ad un accordo concluso con il Belgio e con il Lussemburgo e nel limite del 36,5% degli importi (art. 6, comma IV).

Il Governo invia ogni trimestre al Parlamento un rapporto sull'applicazione dell'articolo in questione (art. 6, comma VI).

L'art. 2 della legge modifica l'equilibrio finanziario totale prevedendo un saldo negativo di 7.749 milioni di euro.



Germania

Legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

***Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) vom 17. Oktober 2008 (BGBl I, S. 1982) - Legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s1982.pdf>

Il 17 ottobre 2008, il Parlamento tedesco ha approvato, attraverso una procedura abbreviata, la legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario (*Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes*). Le misure urgenti sono state adottate per garantire stabilità e capacità di funzionamento al sistema finanziario tedesco instaurando un clima di fiducia tra le banche a seguito della crisi dei mercati finanziari mondiali che ha contagiato il sistema finanziario internazionale, raggiungendo anche l'Europa.

Le norme adottate dal *Bundestag*, con l'obbligatorio consenso del *Bundesrat*, sono conformi alle decisioni concordate dai Capi di Stato e di Governo dei quattro paesi europei facenti parte del G8 che si sono riuniti a Parigi il 4 ottobre 2008; allo stesso modo, tengono conto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri europei dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2008, dei ministri dell'economia dei sette paesi più industrializzati e dei governatori delle banche centrali, riunitisi il 10 ottobre 2008, e del Piano d'azione concordato a Parigi, il 12 ottobre 2008, dai Capi di Stato e di Governo dei quindici paesi della zona euro.

La legge contiene diverse misure che sostengono il rifinanziamento del mercato dei capitali e consentono agli istituti finanziari in difficoltà di rafforzare il capitale sociale e di sbloccare la liquidità.

A tale scopo, l'articolo 1 della legge istituisce il Fondo federale per la stabilizzazione dei mercati finanziari (*Finanzmarktstabilisierungsfonds*). Si tratta di un fondo speciale, separato dal resto delle risorse della Federazione e destinato sia alla ricapitalizzazione delle società che operano nel settore finanziario (istituti di credito, società di assicurazione, fondi pensione, società di investimento di capitale) attraverso l'acquisto, da parte dello Stato, di quote o partecipazioni e l'assorbimento di ulteriori parti costitutive del capitale proprio di tali imprese, sia alla copertura dei prestiti interbancari. In tal senso, la legge autorizza il Ministero federale delle finanze a garantire, nella misura massima di 400 miliardi di euro, i titoli obbligazionari emessi dagli istituti finanziari fino alla fine del 2009, gli impegni da depositi bancari della durata massima di 36 mesi e le posizioni di

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



rischio acquisite degli istituti finanziari prima del 13 ottobre 2008, soprattutto crediti, azioni, strumenti finanziari derivati, garanzie e partecipazioni.

Ciò vale anche per le “società di progetto” (*Zweckgesellschaften*) che hanno acquisito le posizioni di rischio di un istituto finanziario.

La legge detta una serie di condizioni cui devono sottostare gli istituti finanziari che ricorrono ai contributi del Fondo speciale.

In base al paragrafo 10 dell’articolo 1, gli istituti devono garantire una solida e prudente politica aziendale e soddisfare alcune richieste riguardanti l’accesso al credito delle medie e piccole imprese, l’uso di mezzi finanziari messi a disposizione, la dotazione propria, le misure da adottare per evitare le distorsioni della concorrenza, il compenso ai propri organi, impiegati e al personale ausiliario, la distribuzione dei dividendi e il lasso di tempo entro il quale tali impegni devono essere attuati.

Il paragrafo 10 dell’articolo 1 obbliga, altresì, l’organismo avente diritto di rappresentanza a rilasciare, con il consenso dell’ente di controllo, una pubblica “dichiarazione di impegno” (*Verpflichtungserklärung*), in osservanza degli obblighi assunti. I particolari riguardanti tali direttive sono fissati nell’ordinanza normativa (*Rechtsverordnung*) adottata nel Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2008.

L’articolo 2 della legge contiene misure per la accelerazione e la semplificazione della procedura di acquisizione, attraverso il Fondo speciale, delle quote e delle posizioni di rischio delle imprese finanziarie.

Infine, gli articoli 3, 4 e 5 modificano la legge sul sistema creditizio (*Kreditwesengesetz*), la legge relativa alla vigilanza sulle assicurazioni (*Versicherungsaufsichtsgesetz*) e il regolamento riguardante le insolvenze (*Insolvenzordnung*).





Spagna

Decreto legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

### ***Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (BOE núm. 248)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/14/pdfs/A41167-41169.pdf>

In risposta alla crisi economico-finanziaria internazionale in atto, originata negli Stati Uniti d'America a partire dall'agosto 2007, il Governo spagnolo ha approvato un primo provvedimento d'urgenza, con il quale si è voluto porre riparo all'improvvisa e grave mancanza di liquidità da parte degli istituti finanziari, dovuta alla difficoltà di reperimento di risorse nel mercato dei capitali, con conseguenze inevitabili sui finanziamenti degli istituti stessi a favore di famiglie e imprese.

Nonostante sia riconosciuta la solidità delle banche e degli altri istituti di credito spagnoli, grazie alla loro elevata solvibilità, all'ampiezza dei loro depositi ed alla supervisione della Banca di Spagna, la restrizione dell'accesso al credito comporta ripercussioni negative non solo sulle attività economiche a breve tempo ma anche sulle prospettive di crescita a medio e a lungo tempo.

In accordo con la linea di attività stabilita dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dei paesi dell'Unione Europea, il Governo ha deciso di adottare una misura di carattere temporaneo, consistente nella creazione di un "Fondo per l'acquisizione di disponibilità finanziarie" (*Fondo para la Adquisición de Activos Financieros*), ascrivito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Segreteria di Stato per l'Economia, e finalizzato a favorire l'offerta di credito all'attività produttiva di imprese e di singoli. Il Fondo, a carico del Bilancio generale dello Stato, avrà una dotazione iniziale di 30.000 milioni di euro, ampliabile fino a 50.000 milioni di euro, sarà finanziato con il ricorso al debito pubblico ed acquisterà disponibilità finanziarie di massima qualità, emesse da istituti finanziari e vendute da queste volontariamente ed a valori di mercato.

L'amministrazione, gestione e direzione del Fondo spetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la costituzione di un Consiglio Direttivo, presieduto dal Ministro, e di una sua Commissione Esecutiva, presieduta dal Segretario di Stato per l'Economia.

Il controllo del Fondo sarà esercitato dal Revisore Generale dell'Amministrazione dello Stato (*Intervención General de la Administración del Estado*), ma è previsto anche un controllo parlamentare, che impegna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a presentare alla Commissione Economia del Congresso dei Deputati rapporti quadrimestrali sulla gestione del Fondo.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



La durata del Fondo sarà decisa dal Consiglio dei Ministri, che potrà deliberare l'estinzione e la liquidazione del Fondo stesso, valutata la situazione economica ed ascoltato il parere della Commissione Delegata per gli Affari Economici del Governo. Il decreto legge 6/2008, approvato il 10 ottobre, è stato convalidato dal Congresso dei Deputati nella seduta del 20 ottobre, con 320 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.



Spagna

Decreto legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

***Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro (BOE núm. 248)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/14/pdfs/A41169-41170.pdf>

In aggiunta all'approvazione del *Real Decreto-ley 6/2008*, del 10 ottobre, con il quale è stato istituito il "Fondo per l'acquisizione di disponibilità finanziarie", al fine di fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto a livello internazionale (si veda la scheda precedente), il Governo ha approvato, il 13 ottobre 2008, un nuovo provvedimento d'urgenza, a seguito della riunione, del 12 ottobre, dei Capi di Stato e di Governo dei paesi dell'area euro, nella quale era stata concertata un'azione coordinata con la Banca Centrale Europea (BCE), volta a perseguire alcuni obiettivi precisi. In particolare:

- assicurare la liquidità necessaria per il funzionamento degli istituti finanziari;
- facilitare l'accesso al finanziamento da parte degli istituti stessi;
- stabilire meccanismi che consentano, se del caso, l'ottenimento di risorse di capitale aggiuntive per gli istituti, al fine di assicurare il funzionamento dell'economia;
- assicurare che la normativa contabile sia sufficientemente flessibile per affrontare le attuali circostanze eccezionali dei mercati;
- rafforzare e migliorare i meccanismi di coordinamento tra i paesi europei.

Il presente decreto legge autorizza quindi la concessione di garanzie (*avales*) da parte dello Stato a tutte le nuove operazioni di finanziamento compiute dagli istituti di credito residenti in Spagna, fino al 31 dicembre 2009.

In particolare, il decreto fissa un tetto di 100 miliardi di euro per la concessione di garanzie per l'anno 2008, mentre per l'anno 2009 la fissazione del tetto massimo sarà decisa nella legge di bilancio per il 2009, in corso di approvazione alle *Cortes*; le garanzie concesse dallo Stato avranno comunque una durata massima di cinque anni. Il presente decreto autorizza anche, in via eccezionale, l'acquisto di titoli emessi dagli istituti di credito, al fine di rafforzarne le risorse proprie.

Il decreto legge 7/2008 è stato convalidato dal Congresso dei Deputati, con 321 voti a favore e 4 astenuti, nella medesima seduta, tenutasi il 20 ottobre, nella quale è stato convalidato il decreto legge 6/2008.





Stati Uniti d'America

Documento

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

### ***Fact Sheet: Plan To Stabilize Financial System Is Limited In Size, Scope, And Duration***

***(Documento presentato dalla Casa Bianca il 17 ottobre 2008)***

<http://www.whitehouse.gov/infocus/economy/print/index.html>

Il 17 ottobre 2008, in occasione della visita del Presidente George W. Bush alla Camera di Commercio degli Stati Uniti, è stato presentato un nuovo documento della Casa Bianca in merito alla crisi economico-finanziaria in atto, con il quale si è voluto ulteriormente definire la portata delle misure legislative adottate a seguito dell'approvazione, lo scorso 3 ottobre, dell'*Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (Public Law 110-343, Division A*, testo consultabile all'indirizzo Internet <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c110:6:./temp/~c110c3fAsZ:e968>, con illustrazione sintetica del contenuto delle misure adottate con la legge nel dossier *La crisi dei mercati finanziari*, a cura del Servizio Studi, 27 ottobre 2008, disponibile all'indirizzo Intranet <http://www.intra.camera.it/DossierPdf/16/ST/PDF/FI0046.pdf>).

Innanzitutto è stato precisato che il punto di maggiore rilievo, cioè il programma di acquisto dei titoli finanziari posseduti dalle banche, è stato approntato in modo da assicurare che l'intervento del Governo sia limitato in ampiezza, scopo e durata. Il provvedimento si applica, infatti, alle singole imprese che scelgono di partecipare al programma, mantenendo così il controllo in mano agli investitori privati; il governo non esercita quindi alcun controllo diretto su imprese private e perciò i diritti di voto acquisiti, in base alle partecipazioni azionarie governative, possono essere usati soltanto al fine di proteggere gli interessi dei contribuenti, senza alcun intento di partecipare alla direzione delle attività delle imprese. Inoltre, il programma contiene disposizioni volte ad incoraggiare il riacquisto di titoli e azioni da parte delle banche, una volta che il mercato finanziario si sia stabilizzato.

Ed è proprio alla preservazione della stabilità del sistema finanziario, necessaria a garantire la sicurezza del popolo americano, che è dedicata la parte centrale del documento. Nonostante sia riconosciuto che le misure adottate necessitano di un adeguato periodo di tempo per avere effetto, si ritiene tuttavia che esse finiranno sicuramente per risollevare le piccole imprese e permettere ai cittadini americani di tornare ad ottenere prestiti in denaro. A tale scopo è finalizzata la massiccia iniezione di liquidità nel mercato, attuata dalla *Federal Reserve*, che viene accompagnata sia da una garanzia temporanea, da parte della *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, per i nuovi

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



titoli di debito emessi da banche i cui depositi sono assicurati dalla FDIC stessa, sia da un nuovo programma, ancora a cura della *Federal Reserve*, volto a sostenere i *commercial papers*, emessi da privati, che costituiscono una fondamentale fonte di finanziamento a breve termine per banche e imprese.

Il Governo federale ha inoltre assicurato protezione non solo alle imprese ma anche ai consumatori e agli altri investitori. In particolare, è stato ricordato il temporaneo aumento della somma di denaro garantita nei conti correnti e nei depositi bancari, che è stata elevata da 100 mila a 250 mila dollari, nonché le altre misure a breve termine adottate dalla FDIC (garanzia sui conti correnti senza interessi per le piccole imprese) e dal Dipartimento del Tesoro (garanzia sui fondi monetari d'investimento). Al fine di tutelare i consumatori, sono state accentuate le attività di controllo da parte della *Securities and Exchange Commission* (SEC) volte ad evitare frodi, manipolazioni ed altri abusi nel mercato finanziario.

Nel documento è stato anche precisato che gli interventi di salvataggio degli istituti finanziari sono stati adottati al fine di proteggere i contribuenti e non per salvaguardare i loro dirigenti dalle conseguenze derivanti dalle irresponsabili decisioni da essi assunte.

Una parte del documento è dedicata poi all'importanza della cooperazione internazionale con gli altri paesi del G8 e del G20.

In quanto alla destinazione delle cifre stanziare, è specificato che una parte dei 700 miliardi di dollari previsti sarà utilizzata sia per acquistare azioni degli istituti di credito sia per rilevare i titoli finanziari a rischio (*troubled assets*) presenti nel loro portafoglio, in modo da consentire alle banche la ripresa delle loro attività di prestito ad imprese e consumatori. Una nota positiva, presente nel documento, è costituita dalla convinzione, da parte dell'amministrazione americana e del *Congressional Budget Office* (CBO) in particolare, che l'ammontare finale dell'intervento possa essere significativamente inferiore a quanto inizialmente previsto. In ogni caso, il Governo americano confida nel riaumento di valore di azioni bancarie e titoli finanziari, che potranno essere riacquistati dagli istituti di credito oppure, restando in mano al Governo, generare dividendi a vantaggio del bilancio pubblico.

Infine, nella parte conclusiva del documento, è esposta la necessità di aggiornare, seppure in tempi più lunghi, i regolamenti esistenti in materia finanziaria, approvati in condizioni di mercato ormai mutate; a tale proposito si fa riferimento ad un'apposita agenda predisposta dal Segretario di Stato al Tesoro, Henry Paulson.

L'ultima raccomandazione contenuta nel *factsheet* riguarda l'invito al Congresso americano affinché approvi rapidamente gli accordi commerciali sottoscritti dagli Stati Uniti con la Colombia, Panama e la Corea del Sud, in modo da dare un segnale di fiducia verso l'apertura dei mercati commerciali, evitando false tentazioni di isolazionismo economico.



## **Politiche sociali**







## Germania

### Legge

## FAMIGLIA – ASSISTENZA ECONOMICA

### ***Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes vom 24. September 2008 (BGBl., I, S. 358) – Legge di modifica della legge federale relativa agli assegni familiari***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1854.pdf>

Con l'approvazione della legge di modifica della legge federale riguardante gli assegni familiari (*Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes*) del 24 settembre 2008, entrata in vigore il 1 ottobre 2008, il *Bundestag* ha inteso sviluppare ulteriormente il cosiddetto sussidio di famiglia (*Kinderzuschlag*).

L'indennità familiare è una misura sociale introdotta in Germania dal 1 gennaio 2005 e destinata ai genitori che possono sicuramente far fronte al proprio fabbisogno attraverso il reddito da lavoro, ma che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti ad assicurare il fabbisogno dei propri figli minori. Frequentemente, molte coppie con a carico numerosi bambini, o i genitori che allevano i propri figli da soli, conseguono un reddito da lavoro solo con grandi sforzi e un duro impegno. Tuttavia tali entrate, spesso, non sono sufficienti a garantire le esigenze fondamentali dell'intero nucleo familiare. L'assegno di famiglia mira ad evitare che le famiglie retrocedano al livello più basso della rete di assistenza sociale, vale a dire l'indennità per i disoccupati di lunga durata idonei al lavoro (*Arbeitslosengeld II*). Gli interessati, infatti, utilizzano l'indennità di famiglia come risorsa aggiuntiva al reddito prodotto dal lavoro.

In base al *Bundeskindergeldgesetz*, il diritto di accesso all'assegno di famiglia è connesso al rispetto di alcuni presupposti, quali il limite minimo del reddito dei genitori (*Mindesteinkommengrenze*), dal cui importo vengono esclusi i contributi per i canoni d'affitto (*Wohngeld*) e un possibile fabbisogno eccedente (nel caso, per esempio, delle gestanti) ed il limite massimo del reddito dei genitori (*Höchsteinkommengrenze*). Inoltre, deve essere accertata l'esclusione del soggetto dagli aiuti prestati per motivi di indigenza (*Hilfebedürftigkeit*), regolati all'articolo 9 del Libro secondo del Codice sociale - Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro (*Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende*). L'assegno familiare ammonta ad una cifra massima di 140 euro mensili per ciascun figlio minore.

Le modifiche apportate al *Bundeskindergeldgesetz* riguardano, in particolare, il limite del reddito minimo dei genitori, che viene consistentemente abbassato e ancorato ad un importo di 600 euro, per il genitore che alleva i figli da solo, e 900 euro per la coppia. In tale somma non sono ricomprese le indennità di residenza né altre misure sociali complementari.

*segue*





L'abbassamento del limite minimo del reddito mira ad ampliare sensibilmente il numero degli aventi diritto all'indennità familiare e a mantenere vivo lo stimolo al lavoro e all'occupazione da parte delle persone abili al lavoro e, in particolare, dei genitori. Si calcola che ulteriori 50 mila genitori e 120 mila bambini beneficeranno di tale sostegno economico. I genitori percettori di un reddito molto basso potranno avvertire, dunque, un tangibile e continuativo incremento delle proprie entrate.

Attraverso la legge di modifica della legge federale riguardante gli assegni familiari, il Parlamento e il Governo si sono posti l'obiettivo di ridurre sensibilmente la povertà infantile anche nelle famiglie con molti minori a carico.



Spagna

Decreto legge

## LAVORATORI MIGRANTI

***Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen (BOE núm. 228)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/20/pdfs/A38377-38378.pdf>

La legislazione spagnola in materia di sicurezza sociale prevede, in casi definiti, la possibilità del versamento ai lavoratori disoccupati, in forma anticipata e cumulativa, dell'importo delle prestazioni di disoccupazione di livello contributivo alle quali tali lavoratori abbiano diritto e che debbano ancora percepire. Ciò avviene quando il lavoratore decida di avviare un'attività autonoma o quando vada a far parte stabilmente, come socio, di una cooperativa di lavoratori. Tale normativa si applica, al momento, solo ai lavoratori disoccupati che intendano avviare le suddette attività nel territorio nazionale mentre, con l'approvazione del presente decreto legge, il governo spagnolo ha voluto estendere tale possibilità di reinserimento lavorativo o professionale anche ai lavoratori stranieri, presenti nel paese, che intendano ritornare volontariamente al loro paese di origine.

I beneficiari sono quindi i lavoratori stranieri non comunitari, ai quali il Servizio Pubblico di Collocamento Statale potrà versare, in due *tranche*, l'importo delle prestazioni di disoccupazione alle quali essi abbiano diritto. Il decreto legge dispone, in primo luogo, che i lavoratori appartengano a paesi con i quali la Spagna ha sottoscritto degli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale, in modo che essi possano ricongiungere la situazione contributiva maturata in Spagna con le successive prestazioni previste nel paese di origine, in modo che sia loro garantito un futuro trattamento pensionistico. Nonostante tale regola generale, il Ministero del Lavoro e dell'Immigrazione potrà estendere tale possibilità anche con riguardo a paesi nei quali si ritenga che vi siano adeguati meccanismi di protezione sociale dei lavoratori.

Per poter beneficiare della prestazione prevista dal decreto legge, i lavoratori stranieri devono impegnarsi a lasciare il paese entro trenta giorni e a non farvi ritorno prima di tre anni. Gli importi ricevuti non sono soggetti ad alcun prelievo contributivo.

Il Governo potrà disporre eventuali altre misure di assistenza ai lavoratori che decidano di tornare volontariamente al loro paese di origine, in materia di informazione, orientamento e formazione per l'avvio di un'attività economica.

Il decreto legge, approvato il 19 settembre, è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 2 ottobre, con 175 voti a favore, 3 contrari e 125 astenuti.





## Indice delle voci

CORTE DEI CONTI (FR) .....	7
COSTITUZIONE - RIFORMA (DE) .....	8
ENERGIA ATOMICA - RESPONSABILITA' CIVILE (DE).....	10
FAMIGLIA - ASSISTENZA ECONOMICA (DE) .....	27
LAVORATORI MIGRANTI (ES).....	29
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE (FR) (DE) (ES) (US) .....	15, 17, 19, 21, 22
POLITICA ECONOMICA (FR) (DE) (ES) (US) .....	15, 17, 19, 21, 22

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America